

Oggetto: Determinazione aliquote I.C.I. anno 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 504/92, riguardante l'imposta comunale sugli immobili e, in particolare, l'art. 6, comma 2, che dà la facoltà ai Comuni di diversificare le aliquote in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille, con riferimento agli immobili posseduti;

Visto il comma 156 dell'art. 1 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), il quale, a modifica dell'art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 504/1992, ha attribuito al Consiglio Comunale il potere di fissazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 4, della L. 431/98, che prevede la deroga dai limiti minimi e massimi sopra stabiliti, in applicazione delle facoltà ivi previste;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2006, esecutiva, con la quale sono state mantenute, per l'anno 2006, le aliquote I.C.I. determinate per l'anno 2000, è stata fissata in €154,94 e €258,23 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3 D.Lgs. 502/92, rientranti nelle condizioni ivi descritte;

Richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 38 del 25.03.2004, esecutiva, con la quale, a modifica della succitata G.C. 1/2004 viene disposto che, per le sole II.PP.AA.BB. esistenti nel territorio comunale l'aliquota I.C.I. per gli immobili locati a norma dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 ed ai sensi dell'accordo definito in sede locale, l'aliquota è ridotta al 2°/00;

Ritenuto di mantenere inalterato il carico fiscale e di confermare, quindi, le aliquote deliberate lo scorso esercizio;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto interministeriale (Interno - Economia e finanze) del 30 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2006, con il quale è stato differito al 31 Marzo 2007 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2007;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - n. 3/DPF del 16 aprile 2003, con la quale sono state diramate le istruzioni sulla pubblicazione delle deliberazioni relative alle aliquote ICI e all'introduzione delle condizioni per usufruire dell'eventuale, ulteriore detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale;

Visto l'art. 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale per l'I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 21.12.98, esecutiva, CO.RE.CO. 1440/98, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 56 del 20.12.2000 e deliberazione di C.C. n. 3 del 28.01.2004, esecutive;

Dato atto che in ordine alla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

Presenti:

Favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

DELIBERA

1. Di mantenere, per l'anno 2007, l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale e per gli immobili locati con contratto di locazione agevolata a seguito di accordo definito in sede locale al 4,5 ‰;
2. Di mantenere, per l'anno 2007, per le sole II.PP.AA.BB. esistenti nel territorio comunale l'aliquota I.C.I. ridotta al 2 ‰, per gli immobili locati a norma dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 ed ai sensi dell'accordo definito in sede locale;
3. Di determinare, per l'anno 2007, l'aliquota I.C.I. per gli immobili sfitti e non locati, intendendo le unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione per la categoria A10 - ufficio) che vengono tenute vuote, per le quali non esistono consumi di utenze, al 7 ‰;
4. Di mantenere, per l'anno 2007, l'aliquota I.C.I. per immobili che non rientrano nelle categorie precedenti al 6 ‰;
5. Di mantenere in EURO 154,94 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 504/92 che rientrano nelle seguenti condizioni:
 - a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 01.01.2007, 60 anni e che siano in condizione non lavorativa;
 - b) lavoratori cassaintegrati o disoccupati;
 - c) portatori di handicap;
 - d) soggetti abitualmente assistiti dal Comune mediante integrazione del minimo vitale;
6. Di mantenere in EURO 258,23 la detrazione di imposta di cui all'art. 8, comma 3. D.Lgs. n. 504/92, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3, D.Lgs. 504/92, che rientrano nelle seguenti condizioni:
 - e) Soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare è presente un figlio, un coniuge od un ascendente diretto convivente, portatore di handicap con una invalidità pari al 100%, ai sensi della L. 104/1992;
7. Di stabilire inoltre che:
 - in tutti i casi, ad esclusione di quelli sub d), il nucleo familiare dovrà disporre di un reddito annuo (imponibile IRPEF), riferito al 2006, non superiore a EURO 10.845,59 aumentato di EURO 826,33 per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare a carico sia portatore di handicap. EURO 1.291,14;
 - restano in ogni caso escluse da detta agevolazione e dall'esenzione le abitazioni principali classificate in catasto alle categorie A/1 (Abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi.....);
 - i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare titolari di diritto di proprietà od altro diritto reale di godimento:
 - dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, non più di una per ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6 e C7;
 - di terreni agricoli per un valore imponibile I.C.I. pari a EURO 2.582,58;
 - di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale.

- L'ulteriore detrazione concessa in base al possesso dei requisiti sopra determinati, viene suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che siano titolari di diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo stesso;
 - L'handicap preso in considerazione dovrà essere tale da inibire, di fatto, l'attività lavorativa.
8. Di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione o di esenzione da parte dei soggetti, così come sopra indicati da lett. a) ad e), dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'ufficio e che viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
 9. Di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte, godranno della detrazione principale di legge;
 10. Di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell'anno di imposizione, per la presentazione all'Amministrazione Comunale dei modelli medesimi;
 11. Di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni dell'Ente entro il 30 Novembre dell'anno di imposizione;
 12. Di dare atto che il contribuente può beneficiare in sede di acconto della ulteriore detrazione, fatta salva diversa successiva determinazione dell'Ente, qualora i requisiti non fossero soddisfatti; in tal caso il contribuente, non potendo beneficiare della ulteriore detrazione o dell'esenzione, sarà tenuto al saldo dell'imposta, versando la parte indebitamente detratta;
 13. Di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria gli adempimenti necessari alla pubblicazione della presente deliberazione, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare in premessa citata;
 14. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000.